



C.R.U.C. APS
CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO CAGLIARI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

DENOMINAZIONE

ART. 1

1. È costituita a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni dell'art. 3 comma 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari (emanato con D.R. 27/03/2012) un'Associazione denominata "CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITÀ DI CAGLIARI - APS", in sigla "C.R.U.C. - APS" e di seguito indicata come "Associazione".
2. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.
3. L'Associazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS"
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, fatta salva la necessaria successiva comunicazione agli uffici competenti.

SEDE E DURATA

ART. 2

1. L'Associazione ha sede in Cagliari, via Università n. 40, presso l'Università degli Studi di Cagliari. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E SCOPI

ART. 3

1. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati e dei loro familiari attraverso la valorizzazione in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando e arricchendo la loro personalità.
2. L'associazione si propone di esercitare, in via principale, attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale **(lett. i)**;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso **(lett. k)**;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale **(lett. u)**;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**).
3. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, l'Associazione intende:
 - a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;
 - b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo;
 - c) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione al Circolo;
 - d) programmare annualmente manifestazioni, incontri, convegni finalizzati al perseguimento delle attività di interesse generale;
 - e) organizzare e promuovere, corsi, convegni, eventi formativi viaggi culturali con finalità educative per i soci;
 - f) predisporre un calendario annuale per le attività sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive organizzate dall'Associazione richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
 - g) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale;
 - d) promuovere e partecipare ad iniziative di solidarietà.
 4. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 5. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 6. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 8. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e iscrivere in apposito Registro.

ATTIVITÀ DIVERSE

ART. 4

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

SOCI

ART. 5

1. Possono essere Soci dell'Associazione tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, relativamente al periodo di servizio e con contratto sottoscritto con l'Università degli Studi di Cagliari, il personale universitario in quiescenza e i loro familiari, e i cittadini italiani o stranieri che intendano iscriversi all'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari coloro che, per cariche rivestite e per compiti di particolare rilevanza assolti, abbiano reso importanti servizi a favore del Circolo. La nomina di "socio onorario" viene conferita previa accettazione da parte dello stesso.
3. I Soci si dividono:
 - Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - Soci Onorari: coloro che per la loro personalità e per il loro impegno all'interno della stessa, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita e alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi;
 - Soci Ordinari: tutti gli iscritti ammessi a frequentare l'associazione che abbiano presentato la domanda di adesione e versato la quota associativa.
4. La presente differenziazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di Soci rispetto ad un'altra.
5. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Inoltre, ogni socio ha diritto di:
 - frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività della Associazione e partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso;
 - partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La consultazione dei libri sociali è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
6. L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo di:
 - rispettare lo statuto, il regolamento generale ed eventuali regolamenti interni ed ogni altra deliberazione assunta dagli organi sociali;
 - contribuire alla vita associativa compatibilmente con le proprie capacità e disponibilità di tempo;
 - versare la quota annuale di partecipazione stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, da effettuarsi in una unica soluzione o, per i dipendenti in servizio, con trattenute mensili sulla busta paga pari a 1/12 della quota annuale.
7. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche la associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
8. La quota sociale non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 6

1. La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio si acquisisce subordinatamente al versamento della quota associativa.
2. La qualifica di socio si perde:
 - a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione, con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione;
 - b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
 - c) per decadenza dovuta al mancato pagamento della quota associativa, dopo esplicita richiesta scritta del Consiglio che ne chieda la regolarizzazione entro un termine.
3. La perdita della qualifica di socio fa decadere immediatamente lo stesso da ogni carica sociale eventualmente rivestita.
4. Contro la decisione del Consiglio Direttivo di mancata accettazione della qualifica di socio o contro i provvedimenti di cui alla lettera b) e c), l'interessato può, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, fare ricorso al Collegio dei Probiviri che sarà tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La sospensione o l'espulsione del socio non dà luogo, in ogni caso, alla restituzione né della quota associativa, né delle quote versate per la iscrizione alle sezioni.
5. Il Consiglio Direttivo procede entro il mese di dicembre di ogni anno alla revisione della lista dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - L'organo di controllo e di revisione legale, se nominati o previsti per legge;
 - Il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ART. 8

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 24 comma 3, i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. L'assemblea si riunisce, di norma, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza, è effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione.

5. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei Soci, o ne faccia richiesta l'organo di controllo di revisione legale, se nominati, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.
6. L'assemblea nomina il Presidente dell'assemblea, il quale nomina un Segretario, scelto tra i soci. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità dell'assemblea, regola il diritto di intervento, di voto e proclama il risultato della votazione. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
7. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.
8. Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.
9. Le delibere assembleari sono rese note a tutti gli associati, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 9

1. L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione la metà più uno degli associati presenti (in proprio o per delega) e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge, scegliendoli tra i propri associati, e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
 - elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva il Bilancio preventivo e il Bilancio d'esercizio;
 - approva e modifica i regolamenti dell'associazione;
 - delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto, che non sia riservata all'Assemblea straordinaria.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 10

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche statutarie;
 - b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - c) sul trasferimento di sede dell'associazione;
 - d) su eventuali specifici argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 1/10 (un decimo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per la validità della delibera di cui al precedente punto b) l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, a norma di regolamento generale.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi soci membri, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e l'Economo. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i soci, su proposta del Presidente.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Ove, per qualsiasi causa, venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sostituzione con il più votato tra i non eletti dell'ultima elezione. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al consigliere sostituito. In assenza di un nominativo il consigliere viene eletto nella prima Assemblea utile.
5. Ove venga a mancare contestualmente la metà dei componenti il Consiglio, questi si intende decaduto. I Consiglieri rimanenti convocano l'Assemblea nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni. Nell'attesa dell'Assemblea essi provvedono all'ordinaria amministrazione.
6. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica per 3 (tre) anni, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dal regolamento generale, e sono rieleggibili.
7. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza valido e giustificato motivo, decadono dalla carica; la decadenza viene proposta dal Consiglio Direttivo e portata a ratifica al Collegio dei Probiviri e dichiarata dallo stesso.
8. Fatta eccezione per gli Organi di controllo e di Revisione, nessun compenso è dovuto ai Consiglieri, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività da loro svolta a favore dell'associazione.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per deliberare su tutte le questioni di cui al successivo articolo ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri o dai Revisori per casi di comprovata urgenza.
10. Con avviso da inviare a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima della seduta, deve contenere specificati gli argomenti all'ordine del giorno.
11. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere presente più anziano, per appartenenza, all'Associazione.
12. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente che presiede la seduta del Consiglio Direttivo. Le delibere hanno valore esecutivo immediato; il verbale delle delibere adottate è portato a ratifica nella seduta successiva del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Il Consiglio Direttivo potrà svolgere riunioni per via telematica, attraverso le modalità stabilite nel regolamento generale.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:
 - a) predisporre e delibera in merito ai bilanci o rendiconti preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione dell'assemblea;
 - b) formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
 - c) elegge il Presidente, il Vice Presidente e l'Economo e il Segretario;
 - d) la predisposizione del regolamento generale dello statuto e le modifiche di esso, i regolamenti interni, sottoponendoli alla approvazione dell'assemblea;
 - e) fissa quote associative annuali;
 - f) ammette nuovi soci ed adotta misure disciplinari nei confronti dei soci;
 - g) approva la costituzione delle sezioni e/o gruppi di interesse, ratifica la nomina dei responsabili e stabilisce l'eventuale quota di partecipazione alle sezioni e/o gruppi;
 - h) stabilisce forme e modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni;
 - i) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - l) in merito alle richieste di carattere contrattuale, propone, sulla base di apposite convenzioni, una piattaforma esplicativa delle esigenze dell'Associazione, in particolare all'Amministrazione Universitaria, alle Amministrazioni pubbliche ed ai privati.
 - m) su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
2. Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti di delega.
3. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

IL PRESIDENTE e IL VICE-PRESIDENTE

ART. 13

1. Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'Associazione.
2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi dei soci e dei terzi.
3. È coadiuvato per la parte amministrativa e finanziaria dall'Economo.
4. Può in casi di urgenza, sentito il Vice Presidente e l'Economo, assumere opportuni provvedimenti, anche di normale competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso nella riunione successiva.

ECONOMO CONSIGLIERE

ART. 14

1. L'Economo consigliere provvede alla gestione finanziaria ed inventariale dell'associazione, controfirmando i documenti relativi con firma abbinata del Presidente. Tiene aggiornati i libri contabili previsti e predispone i documenti necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio.

IL SEGRETARIO

ART. 15

1. Il Segretario attende alle funzioni amministrative dell'Associazione. Aggiorna il libro Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila tutti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Firma la corrispondenza non dispositiva e collabora alle attività dell'associazione. Nel caso in cui le funzioni di segretario sono assegnate a un Socio non componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle sedute senza diritto di voto.

L'ORGANO di CONTROLLO e IL REVISORE LEGALE

ART. 16

1. L'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del codice civile. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano e, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 17

1. Le controversie dell'Associazione di cui all'art. 21 sono affidate ad un Collegio di Probiviri composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti fra i soci come da regolamento generale.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per le sostituzioni dei membri del Collegio valgono le stesse modalità inerenti al Consiglio Direttivo.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese con la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplenti. Vengono inviate all'Assemblea dei Soci che, con deliberazione motivata, può non adottarle o, al contrario, ratificarle rendendole così esecutive.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18

1. L'Associazione dispone di un fondo comune costituito dai beni immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservare il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 1. dalle quote sociali;
 2. da eventuali corrispettivi derivanti dalle attività di interesse generale;
 3. dai proventi delle gestioni accessorie;
 4. da obbligazioni, lasciti, ed elargizioni di Enti o Privati;
 5. da contributi pubblici e/o privati;
 6. da redditi patrimoniali;
 7. dalle raccolte fondi;
 8. dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 9. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. Ai sensi della lett. g) del precedente comma, l'Associazione può porre in essere raccolte fondi finalizzate a finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale attraverso:
 - a. la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
 - b. attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - c. le raccolte pubbliche occasionali di cui al co. 4, art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 19

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redigerà il Bilancio d'esercizio e preventivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea, rispettivamente entro il 30 Aprile e il 31 Dicembre.
3. Spetta, altresì, allo stesso la tenuta e conservazione delle scritture contabili, secondo quanto previsto all'art. 87 del D.Lgs. n.117/2017
4. Il Bilancio annuale deve fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea in modo che ogni associato ne possa prendere visione e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'associazione.

5. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

DEVOLUZIONE del PATRIMONIO

ART. 20

1. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione a altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previa nomina di uno o più liquidatori.
- 1bis.* A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previa nomina di uno o più liquidatori.

CONTROVERSIE

ART. 21

1. In caso di controversia fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente all'atto costitutivo o al presente statuto, sarà competente il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 17, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che le controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. Della decisione verrà stilato apposito verbale.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 22

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'unione Europea e da altre normative, in quanto compatibili.
2. Il presente statuto, approvato in data 21 ottobre 2020 dall'Assemblea straordinaria dei Soci, integra la normativa di riferimento in materia di associazionismo e riordina le precedenti versioni approvate dall'Assemblea dei Soci in data 28/04/1995, 27/04/2001, 20/10/2004, 20/04/2011, 18/03/2013, 19/02/2014.
3. Le modifiche approvate in data 21 ottobre 2020 non hanno modificato lo scopo sociale che è rimasto immutato rispetto all'atto costitutivo del 26/06/1978.